



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Settore Amministrativo e Finanziario*  
*Servizio Gestione Contenzioso*

## AVVISO PUBBLICO

### IL DIRIGENTE

RENDE NOTO che in esecuzione del vigente Regolamento dell'Avvocatura Provinciale e della pratica forense, approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 118 del 31.5.2013 e modificato ed integrato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 23 del 18.04.2016, nonché in esecuzione del Provvedimento Presidenziale n. 9 del 5 febbraio 2019, la Provincia di Avellino intende procedere alla costituzione del nuovo "Elenco degli avvocati esterni", per il conferimento di incarichi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1 e n. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, contenuto nel Decreto legislativo del 18.04.2016 n. 50.

Secondo le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del Regolamento dell'Avvocatura, ai professionisti che risulteranno iscritti nell'elenco degli avvocati esterni l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di conferire incarichi in caso di eccessivo aggravio del lavoro e di impossibilità da parte dell'Unità Organizzativa di Staff Avvocatura di garantire la difesa dell'Ente, oppure in fattispecie in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente, ovvero qualora si ravvisino conflitti di interessi ed in ogni caso in presenza delle "precondizioni legittimanti" così come indicate nel Provvedimento Presidenziale n. 9 del 5 febbraio 2019.

Gli avvocati che intendono essere inseriti nell'elenco dei legali esterni dell'Ente, dovranno far pervenire dichiarazione di disponibilità ad assumere il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione Provinciale di Avellino nelle cause in cui la stessa è parte.

L'Elenco è permanentemente aperto; esso è strutturato nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

#### Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

#### Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace, Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

#### Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

#### Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

#### Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza presso: Commissione Tributaria di Provinciale e Regionale – Cassazione sez. tributaria.



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Settore Amministrativo e Finanziario*  
*Servizio Gestione Contenzioso*

All'atto della presentazione della domanda i professionisti dovranno necessariamente indicare, in ragione della professionalità detenuta e dell'esperienza maturata, la sezione nella quale intendono essere iscritti. E' ammessa l'indicazione di una sola sezione. In caso di indicazione di più sezioni verrà presa in considerazione esclusivamente la prima indicazione.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente cronologico di protocollazione della domanda. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In sede di prima applicazione verranno inseriti nell'elenco i professionisti che faranno pervenire le istanze di iscrizione entro il 28 febbraio 2019. L'Elenco è aggiornato con cadenza mensile sulla base delle istanze favorevolmente definite in sede istruttoria. La definizione delle istanze di iscrizione acquisite successivamente alla data del 28 febbraio 2019 verrà effettuata, a cura del Servizio Gestione Contenzioso dell'Ente, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it) con il seguente oggetto: **"domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati esterni della Provincia di Avellino"**.

Possono presentare istanza di iscrizione i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria altresì l'iscrizione ad un albo circondariale.

Le istanze di iscrizione, formulate secondo l'allegato modello di domanda, dovranno contenere le generalità del professionista, indirizzo anagrafico ed elettronico, PEC, telefono, fax, codice fiscale, partita IVA, nonché esplicita dichiarazione, resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi della vigente normativa, dalla quale risulti:

1. data e numero di iscrizione nell'Albo professionale degli Avvocati con indicazione della sede del Tribunale presso cui l'Albo è tenuto;
2. eventuale iscrizione all'Albo dei patrocinanti innanzi alle Magistrature Superiori;
3. l'impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l'Amministrazione Provinciale per la durata del rapporto instaurato;
4. l'impegno a convenire le competenze professionali;
5. di non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06 novembre 2012 – "Legge anticorruzione";
6. di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Provincia di Avellino, né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Settore Amministrativo e Finanziario*

*Servizio Gestione Contenzioso*

enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dalla Provincia di Avellino, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 39/2013.

Il legale s'impegna a comunicare tempestivamente l'insorgere di ciascuna delle condizioni ostative precedentemente richiamate, oggetto di autocertificazione in sede di domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, contenente in particolare esperienza eventualmente acquisita in una singola materia (civile, penale, amministrativo, contabile) e possesso di eventuale titolo di specializzazione.

In applicazione dell'art. 22 del vigente Regolamento dell'Avvocatura, *"la scelta del professionista esterno dovrà essere operata sulla base del principio di rotazione tra gli iscritti all'Albo, tenendo conto del foro di competenza della causa affidata e del foro di iscrizione del professionista"*.

La selezione del professionista esterno sarà effettuata secondo principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità, sulla base dei seguenti criteri:

A) In tutte le cause civili dinanzi al Giudice di Pace e Tribunale, di valore fino a € 5.200,00, l'affidamento degli incarichi avviene mediante selezione della migliore offerta economica all'esito di un confronto tra due o più preventivi di spesa.

B) In tutte le cause civili dinanzi al Giudice di Pace e Tribunale, di valore superiore a € 5.200,00, l'affidamento degli incarichi avviene mediante valutazione comparativa dei *curricula* e selezione del professionista in base alla specializzazione ed esperienza nelle materie oggetto di contenzioso, pregressa proficua collaborazione in relazione alla medesima questione; in via solo graduata, si terrà conto del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

C) In tutte le controversie dinanzi al Giudice del lavoro, al TAR, e dinanzi a tutte le giurisdizioni superiori, a prescindere dal valore della controversia, gli incarichi saranno conferiti in applicazione dei criteri di cui al precedente punto B.

Nel rispetto del principio di "economicità" al quale soggiacciono gli incarichi legali ex art. 17 c. 1 lett. d) n. 1 e n. 2 del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto altresì delle disposizioni in materia di "equo compenso" di cui all'art. 13 *bis* della Legge 31.12.2012 n. 247, così come inserito dall'art. 19 *quaterdecies* del D.L. 18.10.2017 n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 4.12.2017 n. 172, il Responsabile del procedimento provvederà ad accertare la congruità e l'equità del compenso sulla scorta dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37. A tal fine, la congruità del compenso sarà verificata in base ad un confronto con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi. Tali parametri saranno ragionevolmente decurtati del 50%, tranne che per la fase istruttoria del giudizio, la cui decurtazione sarà del 70%, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del medesimo D.M. n. 55/2014. Per i giudizi di cui alla lettera A) di cui al comma precedente, al fine di selezionare la migliore offerta economica tra i preventivi di spesa, verranno utilizzati,



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Settore Amministrativo e Finanziario*

*Servizio Gestione Contenzioso*

quale criterio o base di riferimento, i medesimi parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ragionevolmente decurtati così come al precedente periodo, con facoltà per i professionisti di far pervenire offerte, le quali non potranno in nessun caso essere inferiori ai minimi di legge. In caso di parità di offerte la scelta avverrà sulla base dei criteri così come indicati in relazione ai giudizi di cui alle lettere B) e C) del precedente comma. Per l'attività prestata, oltre ai compensi professionali nella misura di cui innanzi, sarà corrisposto, in favore dei professionisti, esclusivamente il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, nonché il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, con esclusione dell'indennità e delle spese di trasferta di cui agli artt. 11 e 27 del D.M. n. 55/2014.

Non potranno essere conferiti incarichi legali agli avvocati che abbiano assunto il patrocinio di cause contro l'Amministrazione o avverso enti, associazioni, fondazioni, istituzioni consorzi, aziende e società costituiti o partecipati dalla Provincia, che abbiano contravvenuto al dovere di fedeltà o violato altri doveri professionali nei confronti dell'Amministrazione, ovvero che siano sottoposti a procedimento penale.

Non potranno essere conferiti incarichi legali agli avvocati che abbiano assunto il patrocinio di cause contro l'Amministrazione o avverso enti, associazioni, fondazioni, istituzioni consorzi, aziende e società costituiti o partecipati dalla Provincia, che abbiano contravvenuto al dovere di fedeltà o violato altri doveri professionali nei confronti dell'Amministrazione, ovvero che siano sottoposti a procedimento penale.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale con il quale si impegna a esigere e a percepire il compenso nella misura determinata. Gli importi compenseranno in via onnicomprensiva l'attività professionale, nonché ogni spesa sostenuta, a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dell'incarico indipendentemente dalla durata della stessa e dal numero delle udienze di trattazione effettuate.

L'avvocato nominato si impegna, per tutta la durata dell'incarico conferito, a non difendere o assistere soggetti che intendano attivare un contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale nei confronti dell'Ente.

Il legale incaricato dovrà dichiarare di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e, che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di annullare l'iscrizione e risolvere l'eventuale contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c.

In casi eccezionali, riferiti a specifiche peculiarità dell'affare contenzioso, la Provincia si riserva il conferimento di incarichi a legali esterni non iscritti nell'Elenco, ove si tratti di professionisti di chiara fama ed esperienza nella materia oggetto del contendere.



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Settore Amministrativo e Finanziario*

*Servizio Gestione Contenzioso*

L'Elenco dei legali, di nuova costituzione, possa essere utilizzato dai Comuni della Provincia di Avellino che abbiano necessità di conferire incarichi legali di assistenza e difesa in giudizio, previo accordo da sottoscrivere ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90.

Dalla data di approvazione del nuovo elenco cessa di avere validità l'elenco dei professionisti predisposto a seguito di precedente avviso.

IL DIRIGENTE

dott.ssa Monica Cinque